



**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **PROTOCOLLO ANTI - COVID- 19 NEI LUOGHI DI LAVORO: ultimo aggiornamento luglio 2022**

A fronte dell'aumento dei casi di positività da COVID-19, i datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti ad osservare scrupolosamente alcune misure, sulla base dell'aggiornamento del Protocollo condiviso delle misure anticontagio negli ambienti di lavoro, sottoscritto in data 30 giugno 2022 dal Consiglio dei Ministri e dalle parti sociali.

In particolare, sono previste le seguenti misure:

- controllo della temperatura corporea prima dell'accesso al luogo di lavoro con divieto di ingresso nella ipotesi in cui dalla rilevazione risultasse una temperatura superiore a 37,5°C;
- favorire gli orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa) e laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni;
- nel caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19 l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente. Si sottolinea come l'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni;
- utilizzo del lavoro agile, soprattutto per i lavoratori fragili.

### **Utilizzo delle “mascherine”**

L'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (c.d. “mascherine”) di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti e sanità), è fortemente raccomandato come presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.

### **Obblighi informativi del datore di lavoro**

Il datore di lavoro ha l'onere di informare tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da COVID-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, tra cui:



**Studio Dafe STP S.r.l.**

Via XIII MARTIRI,88 – 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)  
Partita IVA/C.F.: 04562930273

Sedi Lavorative | **SAN DONA' DI PIAVE (VE)**  
Via XIII Martiri, 88  
Tel.: 0421222656  
Fax: 0421 479460  
E-mail: info@dafe.it



- l'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- il non poter entrare o di restare in azienda laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano i sintomi del virus COVID-19;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda e quello di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dai soggetti presenti;
- fornire adeguata informativa sul complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Il Protocollo prevede inoltre una serie di **misure in materia di igiene** prevedendo che si assicuri da parte del datore di lavoro la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali (o contingente nel caso in cui vi sia la presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali) degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

### Ulteriori misure in vigore

Si ricorda inoltre che:

- Fino al 31 Agosto 2022 rimarrà valida la possibilità di attivare il lavoro agile (o “**smartworking**”) **semplificato**.
- Già dallo scorso 1° Maggio 2022 tutti i lavoratori, di qualunque settore ed indipendentemente dall'età anagrafica, **non dovranno più esibire il Green Pass**, ovvero la Certificazione Verde COVID-19 di qualsiasi tipologia (“base” o “rafforzata”). L'unica eccezione, ad oggi, è rappresentata dall'obbligo vaccinale, previsto fino al 31 Dicembre 2022 per gli esercenti le professioni sanitarie ed i lavoratori degli ospedali e delle residenze socio-sanitarie (RSA)
- **Nel caso di positività al virus COVID-19** è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione alle persone positive, venendo quindi sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria. L'isolamento dovrà essere adottato sino all'accertamento della guarigione. La cessazione del regime di isolamento avviene conseguentemente all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati abilitati. B.
- **Nel caso di soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al virus COVID-19** viene applicato il regime dell'auto-sorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (“mascherine”) di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino a 10 giorni successivi alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV2, anche presso centri privati abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.



**Studio Dafe STP S.r.l.**

Via XIII MARTIRI,88 – 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)  
Partita IVA/C.F.: 04562930273

Consulenti del Lavoro

Sedi Lavorative | **SAN DONA' DI PIAVE (VE)**  
Via XIII Martiri, 88  
Tel.: 0421222656  
Fax: 0421 479460  
E-mail: [info@dafe.it](mailto:info@dafe.it)



Newsletter del 19 luglio 2022

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale necessità di chiarimenti ed approfondimenti del caso.

Distinti saluti.

***Studio Dafe STP S.r.l.***



Consulenti del Lavoro

**Studio Dafe STP S.r.l.**

Via XIII MARTIRI,88 – 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)  
Partita IVA/C.F.: 04562930273

Sedi Lavorative | **SAN DONA' DI PIAVE (VE)**  
Via XIII Martiri, 88  
Tel.: 0421222656  
Fax: 0421 479460  
E-mail: [info@dafe.it](mailto:info@dafe.it)